

Articolo 1, commi da 37 a 45 della legge del 23/12/2014 n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Articolo 1 Comma 37

In vigore dal 26/03/2015

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 Articolo 5

37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile e rinnovabile.(1)

(1) Vedi anche il [D.I. 30 luglio 2015](#), [D.I. 28 novembre 2017](#), [l'art. 4 del D.L n. 34 30/04/2019](#)

Articolo 1 Comma 38

In vigore dal 01/01/2015

38. I soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera d\), del testo unico](#) di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 37 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. (1)

(1) Vedi anche il [D.I. 30 luglio 2015](#) e il [D.I. 28 novembre 2017](#)

Articolo 1 Comma 39

In vigore dal 24/04/2017

Modificato da: Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 Articolo 56

39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'[articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in

contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'[articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni (1). (2)

(1) Comma così modificato dall'[art. 56, comma 1, lett. a\) decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50](#). Per l'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi i [commi 2, 3 e 4 del citato art. 56](#).

(2) Vedi anche il [D.I. 30 luglio 2015](#) e il [D.I. 28 novembre 2017](#)

Articolo 1 Comma 40

In vigore dal 24/04/2017

Modificato da: Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 Articolo 56

40. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 39. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste dal quarto periodo del comma 39.(1)

(1) Vedi anche il [D.I. 30 luglio 2015](#) e il [D.I. 28 novembre 2017](#)

Articolo 1 Comma 41

In vigore dal 25/01/2015

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 Articolo 5

41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39. (1)

(1) Vedi anche il [D.I. 30 luglio 2015](#) e il [D.I. 28 novembre 2017](#)

Articolo 1 Comma 42

In vigore dal 25/01/2015

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 Articolo 5

42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:

a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39;

b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.(1)

(1)Vedi anche il [D.I. 30 luglio 2015](#) e il [D.I. 28 novembre 2017](#)

Articolo 1 Comma 42 bis

In vigore dal 25/01/2015

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 Articolo 5

42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma 42 è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).(1)

(1)Vedi anche il [D.I. 30 luglio 2015](#) e il [D.I. 28 novembre 2017](#)

Articolo 1 Comma 42 ter

In vigore dal 01/01/2016 al 24/04/2017

Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

Soppresso dal 24/04/2017 da: Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 Articolo 56

42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis (1).(2)

(1) Per gli effetti dell'abrogazione del presente comma vedasi l'[art. 56, commi 2, 3 e 4 decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50](#)

(2)Vedi anche il [D.I. 30 luglio 2015](#) e il [D.I. 28 novembre 2017](#)

Articolo 1 Comma 43

In vigore dal 01/01/2015

43. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 37 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#) (1)

(1)Vedi anche il [D.I. 30 luglio 2015](#) e il [D.I. 28 novembre 2017](#)

Articolo 1 Comma 44

In vigore dal 25/01/2015

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 Articolo 5

44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42. (1)

(1)Vedi anche il [D.I. 30 luglio 2015](#) e il [D.I. 28 novembre 2017](#).

Articolo 1 Comma 45

In vigore dal 01/01/2015

45. Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 44 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo d'imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 39 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento. (1)

(1)Vedi anche il [D.I. 30 luglio 2015](#) e il [D.I. 28 novembre 2017](#).